

CONGRESSO NAZIONALE
78
FIMMG-METIS 2021

MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA, DIRITTO DELL'INDIVIDUO.

**RESIDENZIALE
E VIDEOCONFERENZA**
4 OTTOBRE 2021
9 OTTOBRE 2021

FAD ASINCRONE
12 OTTOBRE 2021
15 NOVEMBRE 2021



SCelta FIDUCIARIA
PROSSIMITÀ
DOMICILIARITÀ

FIMMG[®]
Federazione Italiana Medici di Famiglia

Metis[®]
SOCIETÀ SCIENTIFICA DEI MEDICI
DI MEDICINA GENERALE



La Malattia in fase emergenziale pandemica: l'analisi, la verifica e il controllo dell'INPS



Luca Sabatini

Le tutele dell'articolo 26 del c.d. decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020)

Equiparazione della quarantena a malattia (art. 26, cc. 1 e 3)

Il periodo trascorso, dai lavoratori dipendenti del settore privato, in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento ed è neutro per il calcolo del periodo di comporto ovvero del periodo massimo di assenza per malattia contrattualmente previsto.

Per tali periodi, il medico curante redige il certificato di malattia e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è stato eliminato l'obbligo precedentemente previsto di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena (art. 1, c. 484, della l. n. 178/2020).



Le tutele dell'articolo 26 del c.d. decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020)

Categorie di lavoratori interessati e trattamento economico

La tutela è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato - con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps - entro i limiti di spesa indicati dal legislatore: le risorse, sono pari a 663 mln di euro per il 2020 (complessivamente per tutte le tutele di cui all'art. 26) mentre nessuno stanziamento è stato previsto per il 2021 per la tutela di cui al comma 1 dell'art. 26.

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, vengono riconosciute - nei limiti temporali previsti (massimo assistibile) e secondo le regole generali - sia le somme spettanti a titolo di indennità previdenziale, sia le eventuali integrazioni retributive, ove previste dal contratto di riferimento, dovute dal datore di lavoro.



Le tutele dell'articolo 26 del c.d. decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020)

Tutela per lavoratori con patologie di particolare gravità (art. 26, c. 2)

A decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (a fronte delle diverse proroghe), è equiparato al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, c. 3, della l. n. 104/1992).



Le tutele dell'articolo 26 del c.d. decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020)

Categorie di lavoratori interessati e trattamento economico

Per quanto attiene alle competenze dell'Inps, la tutela è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato (con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps) entro i limiti di spesa indicati dal legislatore: le risorse sono pari a 663 mln di euro per il 2020 (complessivamente per tutte le tutele di cui all'art. 26) e a 396 mln di euro per il 2021, per la sola tutela di cui al comma 2 dell'art. 26.

Ai lavoratori viene riconosciuta - nei limiti temporali previsti (massimo assistibile) e secondo le regole generali - l'indennità per degenza ospedaliera (pari all'indennità economica della malattia ridotta ai 2/5 in assenza di familiari a carico).



Le tutele dell'articolo 26 del c.d. decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020)

Malattia conclamata da Covid-19 (art. 26, c. 6)

Qualora il lavoratore si trovi in malattia conclamata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.



Le tutele dell'articolo 26 del c.d. decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020)

Categorie di lavoratori interessati e trattamento economico

La tutela è rivolta a tutti lavoratori del settore privato, compresi i lavoratori iscritti alla Gestione separata (art. 2, c. 26, della l. n. 335/1995).

Ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale e contrattuale, si applicano le disposizioni vigenti per ciascuna categoria di lavoratore.

L'indennità economica viene riconosciuta nelle modalità, percentuali e limiti temporali previsti per la tutela della malattia comune, a seconda della qualifica e del settore di appartenenza.



Le tutele dell'articolo 26 del c.d. decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020)

ANNO 2020 (31 gennaio - 31 dicembre)		
Articolo 26 d. l. 18/2020	Numero certificati di malattia pervenuti	Numero giorni di malattia
comma 1	1.707.319	14.410.842
comma 2	88.980	1.997.062
comma 6	354.794	3.081.440
TOTALE	2.151.093	19.489.344

ANNO 2021 (1° gennaio - 15 settembre)		
Articolo 26 d. l. 18/2020	Numero certificati di malattia pervenuti	Numero giorni di malattia
comma 1	1.458.352	11.511.274
comma 2	20.857	495.491
comma 6	400.184	3.143.115
TOTALE	1.879.393	15.149.880

Visite Mediche di Controllo durante il periodo di emergenza sanitaria

In una primissima fase del periodo di emergenza Covid-19, a fronte delle diverse disposizioni normative, è stato necessario sospendere l'attività di controllo medico legale domiciliare.

Dal mese di agosto 2020, il servizio è ripartito con le necessarie misure precauzionali, impartite agli Uffici medico legali del territorio e ai medici di controllo.

Attualmente, l'attività viene regolarmente eseguita previa intervista ai lavoratori in sede di accesso al domicilio o prima della visita ambulatoriale per scongiurare ogni possibile rischio di contagio.



Visite Mediche di Controllo settembre 2020 – settembre 2021

REGIONE	VISITE TOTALI	MEDICI
ABRUZZO	30.363	29
BASILICATA	12.243	11
CALABRIA	59.046	62
CAMPANIA	116.757	129
EMILIA ROMAGNA	77.998	75
FRIULI VENEZIA GIULIA	18.384	21
LAZIO	110.578	121
LIGURIA	25.567	26
LOMBARDIA	93.642	99
MARCHE	18.713	20
MOLISE	8.421	6
PIEMONTE	61.809	72
PUGLIA	51.485	45
SARDEGNA	24.381	21
SICILIA	101.990	89
TOSCANA	55.238	66
TRENTINO ALTO ADIGE	7.325	7
UMBRIA	16.038	17
VALLE D'AOSTA	3.118	3
VENETO	49.414	49
TOTALI	942.510	968





GRAZIE
PER L'ATTENZIONE

